

N.RG 3776 / 2023



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PARMA

@@@db.fascicolo.sezioni.nomeSezione@@@

SENTENZA

Il Giudice di Pace di PARMA, Dott. GERMANA CESARETTI, nella causa civile R.G. n. 3776 / 2023

vertente tra

[REDACTED] - Avv. GRAZIA FERDENZI

[REDACTED] - Avv. GRAZIA FERDENZI

[REDACTED] - Avv. GRAZIA FERDENZI

-RICORRENTE-

contro

POSTE ITALIANE SPA (CF 97103880585)

(rappresentato e difeso dall'avvocato)

-RESISTENTE-

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

§§§

CONCLUSIONI

Parte attrice:

Precisa le conclusioni come in ricorso

Parte convenuta:

Precisa le conclusioni come in comparsa di costituzione e risposta

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ritualmente notificato [REDACTED] convenivano innanzi a codesto giudice Poste Italiane SPA al fine di sentire accertare che i buoni postali oggetto del presente giudizio sono stati consegnati ai relativi sottoscrittori privi del foglio informativo analitico, in violazione del principio dell'obbligatorietà di suddetto adempimento e parimenti del principio di correttezza e diligenza professionale gravanti sul soggetto emittente il titolo, e in conseguenza dell'omissione predetta i ricorrenti sono stati indotti in errore dalla società convenuta circa l'effettiva durata dei propri titoli; conseguentemente condannare Poste Italiane SPA al risarcimento dei danni subiti quantificabili in euro 2900,00 vale a dire nella somma complessiva corrispondente al valore di ogni singolo buono oltre interessi legali sul capitale investito e rivalutazione monetaria.

Assume parte attrice : 1) di essere titolare di numero 6 buoni postali fruttiferi della serie 18A emessi in data 08/09/2005 presso l'ufficio postale di Parma [REDACTED], dettagliatamente elencati in ricorso con il relativo numero di serie ed importo, 2) di essere contitolare unitamente al padre signor [REDACTED] di numero 2 buoni postali fruttiferi della serie A3 e A4 emessi in data 27/02/2002 e 11.5. 2002, 3) infine di essere contitolare unitamente alla madre signora [REDACTED] di un buono postale fruttifero non contraddistinto da alcuna serie emesso in data 28/05/2001; 4) che nessuno dei buoni in discussione reca la scadenza del titolo nè mai sono stati consegnati ai ricorrenti i documenti informativi riguardanti rendimento e scadenza; 5) che in data 20 Aprile 2023 il signor [REDACTED] presentava reclamo alle Poste Italiane chiedendo la riscossione degli importi recati dai buoni già in precedenza rifiutata per prescrizione e, tuttavia, anche a seguito del reclamo Poste Italiane eccepiva l'avvenuta prescrizione dei titoli. Eccepisce parte ricorrente che i titoli in discussione non sono mai stati corredati del foglio informativo obbligatorio, così come previsto dal decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica del 19/12/2000, ulteriormente che non offrono alcun elemento per individuare con certezza la data di scadenza e conseguentemente effettuare il calcolo ai fini della prescrizione. Agiscono quindi nella odierna sede al fine di vedere risarcito il danno arrecato da Poste Italiane in conseguenza della violazione posta in essere riguardo all'obbligo di consegna del foglio informativo analitico, quale adempimento contrattuale dovuto nei rapporti con la clientela, nel rispetto del dovere di correttezza.

Si costituiva ritualmente in giudizio Poste Italiane allegando che agli attori veniva consegnato il relativo foglio informativo, che con riguardo ai buoni in oggetto non era prevista la posizione di alcuna etichetta indicante la data di scadenza, che la disciplina applicabile è facilmente reperibile attraverso la consultazione di una notevole quantità di fonti quali l'affissione nei locali degli uffici postali, siti Internet di Cassa depositi e prestiti e di Poste Italiane, la Gazzetta Ufficiale., e la condotta dei ricorrenti sarebbe caratterizzata da negligenza, poiché disinteressata alle sorti del loro investimento e che, conformemente a una decisione della Corte d'appello di Napoli del 10/11/2022, i sottoscrittori dei buoni postali fruttiferi sarebbero tenuti a reperire le informazioni sulla scadenza dei buoni e “usando l'ordinaria diligenza, avrebbero potuto di certo ricavare il regime giuridico concretamente applicabile, in quanto contenuto all'interno di atto avente natura normativa seppure secondaria, ovvero il DM. Min. tesoro del 29 Marzo 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14/04/2001, e dunque a tutti accessibile e da tutti consultabile”, a prescindere dalla materiale consegna o meno del prospetto informativo. In ultimo, Poste Italiane predica la incompatibilità della disciplina dettata in materia di tutela dei consumatori con la disciplina dei buoni postali fruttiferi concludendo per il rigetto della domanda svolta da parte attrice.

Trattandosi di causa il puro diritto, previa breve discussione la causa veniva assunta a decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.

* * *

La domanda risarcitoria è fondata per le ragioni che di seguito si illustrano e va pertanto accolta.

I buoni fruttiferi cartacei a termine collocati presso gli uffici postali sono titoli di risparmio nominativi riconducibili ai documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c., che consentono di identificare l'avente diritto alla prestazione o il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione.

I buoni fruttiferi postali sono disciplinati, giusto il rinvio operato dal D. Lgs. n. 284 del 30/7/1999, nel decreto MEF del 19/12/2000 ove, ai sensi dell'art. 2, si statuisce che *“l'emissione dei buoni fruttiferi postali viene effettuata per ‘serie’ con decreti [...] ove sono indicati il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, l'eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario”*. A ciò si aggiunga che, ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 3 del medesimo decreto, l'intermediario finanziario, sia nell'ipotesi in cui proceda al collocamento dei buoni rappresentati da documento cartaceo, sia allorché

proceda al collocamento dei titoli non rappresentati da documento cartaceo, deve comunque consegnare al sottoscrittore anche il c.d. foglio informativo ovvero un documento dal quale risultano le caratteristiche dell'investimento. Tale disciplina, nonostante la riforma *medio tempore* intervenuta, risulta comunque confermata sia dall'art. 5 del D.L. n. 269 del 30/9/2003, convertito con L. n. 326 del 24/11/2003, sia dall'art. 6 del decreto del MEF del 6/10/2004 ove si impone all'intermediario di consegnare il regolamento del prestito.

Ciò conduce a ritenere che la consegna del foglio informativo è essenziale, in quanto è attraverso tale documentazione che il sottoscrittore è messo a conoscenza di tutte le caratteristiche del prodotto.

In particolare, tale documento risulta indispensabile per informare il cliente della data di prescrizione dei buoni, in quanto il Buono Postale non contiene l'indicazione né della data di scadenza né della data di prescrizione, come si può verificare dalla disamina di quelli prodotti in atti.

L'omessa informazione integra, di conseguenza, violazione, oltre che della norma specifica di cui al decreto ministeriale richiamato, anche delle norme di cui agli artt. 1175 c.c. e 1176 c.c.

Va quindi osservato che una volta che la cliente abbia provato di aver concluso un contratto è la convenuta, intermediario, a dover provare di aver assolto le sue obbligazioni, tra cui specificamente gli obblighi informativi, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova in tema di responsabilità contrattuale.

La società convenuta si limita ad allegare la consegna del documento senza fornire alcuna prova; l'onere quindi non risulta assolto.

Il loro riconoscimento quali titoli di legittimazione non sconfigge certamente l'assunto, già più volte ribadito, in base al quale la volontà del sottoscrittore si formi alla luce di quanto riportato sui titoli e sulle condizioni economico-giuridiche allegate ad essi.

La sottoscrizione dei buoni fruttiferi determina la nascita di un vero e proprio rapporto negoziale tra le parti, che, anche in ragione della natura del soggetto emittente e delle garanzie connesse a tale natura, è soggetto ex artt. 173 del codice postale e 1339 c.c. ad un processo di determinazione dei diritti spettanti ai sottoscrittori ad opera dei decreti ministeriali adottati successivamente all'emissione del titolo.

Tuttavia la presunzione legale di conoscenza delle condizioni economiche contenute nei decreti ministeriali (che avviene con la pubblicazione degli stessi in Gazzetta Ufficiale) e l'esigenza di stabilità economica pubblica non elidono l'obbligo di

informazione sulla scadenza del titolo che grava sull'intermediario, che da dovere di solidarietà sociale di cui all'art. 2 della Costituzione si trasforma in un dovere di correttezza e protezione, nel caso dei buoni fruttiferi, attesa la loro natura di strumenti a basso rischio, collocati nella maggior parte dei casi presso piccoli risparmiatori con reddito medio basso e con grado di istruzione finanziaria modesto, per i quali la prescrizione del buono è, di fatto, l'unica causa potenziale di perdita del capitale investito.

A questo riguardo, le clausole generali di correttezza e buona fede, i cui principali riferimenti normativi si trovano negli articoli 1175 e 1375 del codice civile, rappresentano obblighi accessori all'obbligazione contrattuale principale. Da un lato integrano il contenuto degli adempimenti previsti in contratto con impegni non previsti ma strettamente e ragionevolmente correlati all'obbligazione principale, e, dall'altro, consentono, sul piano interpretativo e applicativo, di valutare la condotta dei singoli contraenti, limitando all'occorrenza l'esercizio di eccessive pretese da parte di ciascuno di essi che possano influire sull'equilibrio contrattuale.

Pertanto, l'intermediario postale è tenuto, stante anche la natura pubblicistica del servizio di raccolta del risparmio costituzionalmente protetto (art. 47 Cost), ad indicare la data di scadenza sul titolo e/o a offrire un'informazione chiara e completa sugli elementi essenziali del titolo al momento della sua sottoscrizione, al fine di non ingenerare nei risparmiatori un legittimo affidamento riguardo ad una diversa durata e/o convenienza dell'investimento in rapporto alla durata, pena il risarcimento dei danni subiti ex art 1218 c.c..

La violazione dell'obbligo in parola conduce all'accoglimento della domanda.

Giova richiamare infine gli esiti dell'indagine dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato conclusasi con il provvedimento del 18 ottobre 2022, che ha sanzionato l'intermediario per pratiche commerciali scorrette ai sensi degli artt. 20 e ss. del Codice del Consumo, per l'omessa indicazione del termine di scadenza e di prescrizione, e ha condannato le Poste Italiane S.p.A. al risarcimento del danno liquidato in via equitativa ex art 1226 c.c.

Infine, avuto riguardo alla richiamata sentenza della Corte di Cassazione del 2019 n. 3963, osserva il giudice scrivente che tale pronuncia riguarda un profilo specifico della disciplina dei buoni fruttiferi postali - ovvero la variazione in corso di rapporto del tasso di rendimento tramite decreto ministeriale - e non gli obblighi informativi a cui è soggetta la società convenuta in qualità di distributore dei buoni.

Il danno provocato dalla condotta omissiva di Poste Italiane può essere quantificato nella misura pari al capitale investito oltre interessi legali dalle scadenze dei singoli titoli - come indicate dalla convenuta nel rispettivo atto di costituzione – al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nei valori minimi tenuto conto dell'istruttoria solo documentale, come da dispositivo che segue.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace , disattesa ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando , così decide :

- in accoglimento della domanda attorea, condanna POSTE ITALIANE SPA in persona del suo legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di [REDACTED] della somma di € 2900,00 oltre interessi di legali dalle singole scadenze dei titoli al saldo
- condanna altresì la società convenuta a rifondere a parte attrice le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € [REDACTED] di cui [REDACTED] per compenso professionale ed € [REDACTED] per spese, oltre spese generali 15%, iva e cpa come per legge

Così deciso in PARMA il 22-10-2024

Il Giudice di Pace

Dott. GERMANA CESARETTI